

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

"SO.GE.M.I. S.p.a.", per esteso "Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.a.", è una società per azioni di diritto privato, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale ed è pertanto soggetta alle relative disposizioni.

"SO.GE.M.I. S.p.a." è assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti "in house", secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

Art. 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1- La società ha sede nel Comune di Milano.

2- Con deliberazione dell'Organo amministrativo potranno stabilirsi sedi secondarie o uffici.

3- Il domicilio dei soci, degli Organi di Amministrazione e di Controllo, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere dei suddetti soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

4- La direzione della società potrà essere fissata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilase sessanta), e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

1- La società ha per oggetto l'istituzione, l'impianto e l'esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, semi e piante, delle carni (bo-

vine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine); del pollame, delle uova, dei conigli e della selvaggina; dei prodotti ittici; nonché di strutture annonarie per la commercializzazione all'ingrosso di tutti i prodotti di origine agricolo alimentare e vitivinicoli freschi e conservati. La società ha inoltre per oggetto il compito di studiare, progettare e realizzare le opere di ristrutturazione degli impianti annonari esistenti. La Società può altresì assumere la gestione di servizi di piattaforma logistica per l'approvvigionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione di merci, nonché la gestione dei Mercati Comunali coperti di Milano.

2- La società può compiere tutte le operazioni strumentali rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese le attività necessarie sotto il profilo delle operazioni di edificazione, ristrutturazione e manutenzione; in ogni caso oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

3- La società opera nel rispetto dei limiti fissati dai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza nei mercati e dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

4- Salve situazioni di necessità richieste dalla legge, la società non può acquisire partecipazioni, neanche di minoranza in società o imprese. La società può coordinarsi, consorzarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed, in genere, per il perseguimento dell'oggetto so-

ciale.

5- Per gli eventuali servizi al pubblico assegnati e/o affidati in gestione alla società, da parte dei soci, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione delle attività di sua spettanza. Per ciascuna delle attività gestite, la Società attiva una "carta di servizio" nella quale sono definiti gli standards di qualità, le informazioni agli utenti-clienti e la valutazione del servizio da parte degli utenti stessi.

6- Nella sua azione la società deve sempre essere improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza.

Art. 5- CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA LOCALE

1- Il capitale sociale è di Euro 253.844.290,08 (duecentocinquantatremilioni ottocentoquarantaquattromila duecentonovanta virgola zero otto), sottoscritto per Euro 253.844.290,08 (duecentocinquantatremilioni ottocentoquarantaquattromila duecentonovanta virgola zero otto) e versato per Euro 253.844.290,08 (duecentocinquantatremilioni ottocentoquarantaquattromila duecentonovanta virgola zero otto), ed è diviso in numero 2.918.596.404 (due miliardi novemiladuecentocinquantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,087 (zero virgola zero ottantasette) ciascuna. Con deliberazione in data 20 novembre 2019, come modificata dalla deliberazione in data 2 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di Euro 46.000.000,00 (quarantaseimilioni virgola zero zero), da sottoscrivere entro il termine massimo del 31 dicembre 2024 alle condizioni tutte portate da dette delibere.

Con deliberazione in data 2 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), da sottoscrivere entro il termine massimo del 2 maggio 2025 alle condizioni tutte portate da detta delibera.

2- Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono esclusivamente nominative e indivisibili.

3- E' esclusa la partecipazione di capitali privati alla Società, ad eccezione di quelle che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla Società.

4- Con delibera dell'Assemblea straordinaria da assumersi con le maggioranze di cui al presente Statuto, la società può emettere obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Su richiesta del socio che ne abbia interesse, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile quando ciò' sia strumentale al miglior perseguimento dell'interesse generale. Resta ferma la necessità di rispettare il vincolo di destinazione dei finanziamenti pubblici e di somme vincolate conferite dai soci secondo la normativa vigente.

5 - Il Capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, a termini dell'art. 2441 c.c.

ART. 6 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

1- I versamenti in denaro fatti dai soci alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge in osservanza al disposto dell'articolo 2467 del codice civile:

a. Sotto forma di apporto in conto capitale e/o a fondo perduto, senza diritto a restituzione;

b. Sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero, con diritto a restituzione.

ART. 7 - RECESSO DEL SOCIO

1- Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2- Il socio che intende recedere deve comunicare tale Sua volontà all'organo amministrativo, con mezzi che diano evidenza dell'avvenuto ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3- In detta comunicazione devono essere indicati:

a. Le generalità del socio recedente;

b. Il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;

c. Il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le de-

liberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1- La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2- L'avviso di convocazione, corredato da adeguata documentazione in merito alle materie da trattare, dovrà pervenire, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, agli azionisti, agli amministratori ed ai sindaci effettivi in carica. Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a. Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori in carica ed ai sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b. Lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c. Messaggio telefax o di posta elettronica certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e/o dagli stessi comunicato. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi elencati.

3- In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti l'Amministratore Unico o almeno un amministratore in caso di Organo colle-

giale ed un sindaco effettivo, e per dichiarazione del presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, gli altri amministratori in carica, in caso di Organo collegiale, e gli altri sindaci effettivi. Il presidente della riunione provvede a comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte ai componenti gli organi amministrativo , di controllo non presenti alla riunione.

4- L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed è pertanto, necessario che: sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5- La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

6- L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' preclusa la durata ultrannuale dell'esercizio sociale.

7- L'Assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'an-

damento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno. L'organo amministrativo predispone appositi report informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione.

8- L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo collegiale, o da chi ne fa le veci o, in mancanza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea e nomina, occorrendo, due scrutatori scelti tra soci e i Sindaci.

3. Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 C.C..

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

5. Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per regolare la discussione e per stabilirne le modalità delle votazioni.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima, in seconda e ogni ulteriore convocazione, sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci e delle azioni.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale è redatto dal Notaio.

ART. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea societaria esercita le funzioni deliberative riservate dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o uno o più amministratori, in caso di Organo collegiale, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Sono, inoltre, riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del programma annuale e triennale, che evidenzia anche gli investimenti nonché del piano annuale assunzionale [entro gg. 30 (trenta) dall'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Milano];
- b) l'autorizzazione per gli atti di amministrazione che costituiscono particolare impatto per gli equilibri finanziari della Società;
- c) in caso di Organo collegiale, la previsione dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato e la proposta del suo nominativo, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la nomina e l'attribuzione di deleghe al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) l'eventuale nomina del Direttore Generale, con incarico a tempo determinato, e la relativa attribuzione di funzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 13 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea, nei casi e con le modalità sancite dalla normativa vigente, di prevedere un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cin-

que membri.

In caso di Organo collegiale, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, sono direttamente nominati dal Comune di Milano: il presidente ed un consigliere se il Consiglio è composto da tre elementi, il presidente e tre Consiglieri, se il consiglio è composto da cinque elementi.

In caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina dei componenti è effettuata nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli Organi di amministrazione delle società pubbliche.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente.

Quando la Società sia amministrata da un Amministratore Unico questi è nominato dall'Assemblea su designazione del Comune di Milano.

Il Comune di Milano, nell'atto di nomina dell'organo amministrativo e/o nei propri documenti di programmazione annuale e triennale, può indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo al medesimo. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi configura giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi o per un periodo inferiore eventualmente stabilito, di volta in volta, dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le dimissioni, la decadenza, la cessazione per qualsiasi causa, come pure la revoca dell'Amministratore Unico o della maggioranza degli Amministratori,

comporta la cessazione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea e' convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto attiene i requisiti di professionalità, onorabilità e autonomia degli amministratori e le cause di ineleggibilità e decadenza degli stessi, valgono le previsioni del codice civile, le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia nonché quelle ulteriori a tutela degli interessi della società indicate dal Comune di Milano. Inoltre, non possono ricoprire la carica di Amministratore il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, dei componenti della Giunta e di altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altro membro dello stesso designato dagli intervenuti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per se' l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

In caso di Organo collegiale, l'Organo amministrativo può, in tutto o in parte, delegare le proprie attribuzioni ad un solo membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato, ferme restando le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera c) e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato o di attribuzione al Presidente di deleghe, l'Organo delegato riferisce all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più degli amministratori, l'Assemblea per la relativa surroga è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. I nuovi amministratori così nominati mantengono l'anzianità di carica di quelli surrogati.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata spedita almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun sindaco effettivo. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno mezzi sopra elencati.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica

e, in difetto di convocazione, la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. Il Presidente provvederà ad informare delle deliberazioni assunte i componenti degli organi sociali assenti.

L'amministratore che, in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi, è tenuto a darne notizia agli amministratori e al collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In difetto risponde a norma dell'art. 2391 c.c..

L'Organo Amministrativo provvede a trasmettere al Comune di Milano il verbale di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, in caso di organo collegiale, e di ogni Assemblea Soci entro 15 (quindici) giorni dalla data di conclusione della seduta.

I compensi spettanti ai membri dell'Organo amministrativo, compresi quelli investiti di particolari cariche, sono stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di legge in materia.

Art. 14 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1- All'organo amministrativo compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

2- L'organo amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici del Comune di Milano, l'organo amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi affidati all'atto della nomina degli Amministratori o dall'Amministratore Unico nonché gli ulteriori obiettivi assegnati dal Comune di Milano nell'ambito dei propri documenti di programmazione annuale e pluriennale, notificati in

tempo utile alla società.

3- L'organo amministrativo, sulla base delle suddette direttive, indirizzi ed atti programmatici, provvede all'elaborazione o aggiornamento dei documenti indicati dal Comune di Milano tra quelli di seguito elencati:

a. piano industriale pluriennale, comprensivo del Programma economico triennale e del Piano triennale degli investimenti;

b. documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale.

Entro il termine fissato dal Comune di Milano, l'organo amministrativo è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione dell'Assemblea, al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

4- L'organo amministrativo, in ogni caso, e' tenuto a sottoporre all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, anche nell'ambito del piano industriale o dei piani annuali, l'esecuzione degli atti relativi agli acquisti e cessioni immobiliari e mobiliari, anche afferenti rami d'azienda.

5- La mancata o difforme esecuzione delle attività per le quali l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione preventiva e, più in generale, la mancata attuazione degli indirizzi assegnati dal Comune di Milano, potrà configurare giusta causa di revoca dell'organo amministrativo.

6- L'organo amministrativo provvede ad inviare ai soci, entro un mese dalla conclusione di ogni semestre dell'esercizio sociale, relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, comprensive del conto economico di periodo, anche tramite format predisposti dal Comune.

7- Nel caso in cui tali relazioni evidenzino difformità rispetto agli indirizzi dati dal Comune di Milano, quest'ultimo potrà richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

Art. 15 - RAPPRESENTANZA

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio, in caso di Organo collegiale, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera, con facoltà di proporre domande e ricorsi avanti a qualsiasi autorità in qualunque grado di giurisdizione, nonché di nominare a tal fine avvocati e procuratori alle liti e di eleggere domicilio presso di essi.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, se nominati, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nei limiti della delega conferita.

Art. 16 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito dal Presidente, due Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente, un Sindaco effettivo ed un supplente sono nominati ai sensi dell'art. 2449 Codice civile dal Comune di Milano, che dovrà scegliere il Presidente ed il sindaco supplente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

L'altro Sindaco effettivo ed il supplente sono nominati dall'Assemblea.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere negli Organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche.

Art. 17 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

1- L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2- Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione

del bilancio di esercizio, a norma di legge.

3- Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano nel rispetto delle disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci provvede all'approvazione del bilancio.

Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione dell'organo amministrativo sulla gestione.

4- Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti previsti dalla legge, sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

Art. 18 - UTILI

Gli utili netti, risultanti dopo prudenziali ammortamenti, verranno ripartiti fra le azioni, salvo che l'Assemblea li destini al miglioramento degli impianti o all'incremento dei servizi svolti dalla Società, a norma della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2010.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1 - La Società non può istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2 - Sono esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali.

3 - Per tutto quanto non sia espressamente previsto e disciplinato dal presente

statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni e a responsabilità limitata con partecipazione pubblica locale.

4- Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Foro competente sarà quello di Milano.